



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 9 ottobre 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 29-30 settembre 2001 – Quinta giornata andata

Brescia-Atalanta 3-3
Fiorentina-Venezia 3-1
Internazionale-Bologna 1-0
Juventus-Roma 0-2
Lazio-Parma 0-0
Perugia-Milan 3-1
Piacenza-Torino 3-1
Udinese-Chievo Verona 1-2
Verona-Lecce 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 8-9 ottobre 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 17

1) SERIE A TIM

Gare del 29-30 settembre 2001 – Quinta giornata andata

Gara Soc. Brescia – Soc. Atalanta del 30 settembre 2001

Il Giudice Sportivo

rilevato dal rapporto dell'Arbitro, del Quarto Ufficiale e – quanto al comportamento dei sostenitori – anche dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini che:

nel corso della gara sostenitori del Brescia e dell'Atalanta intonavano cori reciprocamente offensivi;

dall'inizio del secondo tempo, e nel corso dello stesso, sostenitori dell'Atalanta rivolgevano all'allenatore avversario cori gravemente e volgarmente ingiuriosi, in un caso protraendoli per circa 30 secondi;

al 30° del secondo tempo, subito dopo la segnatura della seconda rete della sua squadra, l'allenatore del Brescia, Carlo Mazzone, indirizzava ai sostenitori avversari una frase di maledizione, anticipando che si sarebbe recato sotto la loro curva se il Brescia avesse pareggiato. Nell'occasione il Mazzone arrivava sino alla linea di metà campo, dove veniva a fatica fermato dal Quarto Ufficiale;

al 47° del secondo tempo, alla rete del pareggio, egli entrava sul terreno di giuoco e correva verso la citata curva, fermandosi vicino ai cartelloni pubblicitari, e per una trentina di secondi esultava in modo provocatorio dinanzi ai sostenitori avversari;

raggiunto da alcuni tesserati del Brescia, veniva riportato da costoro verso la propria panchina, ma giunto dinanzi a quella avversaria rivolgeva ai tesserati dell'Atalanta numerose frasi, gravemente e volgarmente offensive, di tenore corrispondente a quelle indirizzate a lui in precedenza dai sostenitori avversari;

dopo essere stato allontanato dal campo, si fermava ad attendere, sulla porta del proprio spogliatoio, il rientro delle squadre e nell'occasione gridava ai calciatori dell'Atalanta parole gravemente offensive;

osserva:

così esposti i fatti sulla base delle risultanze ufficiali, occorre valutarne il rilievo sul piano disciplinare.

Va, in primo luogo, affermata la responsabilità oggettiva del Brescia e dell'Atalanta per i cori di reciproco dileggio scambiati dalle due tifoserie.

Va, poi, affermata la responsabilità oggettiva della Soc. Atalanta per gli insistiti cori rivolti all'allenatore del Brescia durante il secondo tempo. Si è trattato di espressioni non solo volgarmente ingiuriose, ma caratterizzate anche da un contenuto di discriminazione territoriale, tali da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 10, 2° comma C.G.S. Nella determinazione dell'entità della sanzione si deve, peraltro, tener conto come attenuante delle documentate iniziative intraprese dalla Società per la prevenzione di simili comportamenti, e segnatamente delle comunicazioni fatte dall'Atalanta alle Questure competenti in previsione della gara contro il Brescia.

Va affermata la responsabilità diretta dell'allenatore del Brescia sig. Carlo Mazzone per tutti i comportamenti rilevati e riferiti dagli Ufficiali di gara.

Si è trattato di una reazione scomposta, protratta e plateale alle offese verbali ricevute dai sostenitori dell'Atalanta, tale da integrare un'evidente violazione delle regole di condotta imposte ad un tesserato dall'art.1 comma 1 C.G.S.

Ai fini della valutazione sull'entità del fatto, vanno considerati molteplici profili.

Ad attenuare la gravità va sottolineato che il Mazzone ha agito in reazione ad una condotta gravemente ed immotivatamente offensiva di sostenitori avversari, che presero l'iniziativa, ripetuta, di rivolgergli cori volgari ed ingiuriosi.

Di segno opposto sono, invece, altre circostanze, che connotano il comportamento del tesserato di elementi – a loro volta – di indubbia gravità.

Mazzone, dopo la sua plateale reazione verso i sostenitori dell'Atalanta ha offeso, senza alcun motivo e nessuna giustificazione, i componenti della panchina avversaria, usando contro di loro lo stesso genere di insulti, anche a contenuto razzista, che tanto lo avevano turbato poco prima.

Egli ha ripetuto identica condotta con analoghe parole, gravemente ingiuriose, anche di contenuto razzista, e prive di qualsiasi giustificazione, nei confronti dei calciatori dell'Atalanta al loro rientro negli spogliatoi.

Il suo comportamento ha assunto toni e modalità tali da costituire motivo di serio pericolo per una conclusione ordinata della gara e per l'immediato dopo gara.

Innanzitutto non si devono trascurare le potenzialità di rischio connesse al suo modo di replicare ai tifosi in curva: egli decise consapevolmente di attuare la sua reazione non nell'immediatezza dei cori contro di lui, ma in una circostanza particolare, il pareggio subito dall'Atalanta, e quindi in un contesto delicato nello svolgimento della gara quanto a possibili tensioni tra le tifoserie.

Ancora, le sue reiterate e gratuite offese verso la panchina ed i giocatori dell'Atalanta avrebbero potuto provocare reazioni da parte delle persone offese, se esse –per meglio intenderci – avessero seguito l'esempio dello stesso Mazzone.

Va dato doveroso riconoscimento all'equilibrio ed all'autocontrollo di tutti i tesserati dell'Atalanta, che hanno evitato strascichi ulteriori sul campo e negli spogliatoi di fronte alle parole pronunciate dal Mazzone.

Infine, pur ribadendo che la prima fase della condotta del Mazzone avvenne in conseguenza di un altrui comportamento offensivo, non si può sottacere – come già rilevato - che l'impeto della risposta fu accompagnato da una “preparazione” meditata, della quale sono sintomatica testimonianza le parole di “preavviso” pronunciate da Mazzone al 30° del secondo tempo, con le quali anticipava ai sostenitori avversari che “avrebbe fatto vedere loro” se il Brescia avesse pareggiato: come puntualmente avvenne un quarto d'ora dopo.

Va, da ultimo, ricordato che rientra negli specifici doveri connessi al ruolo professionale di un allenatore il mantenere una condotta che sia di esempio, sul piano della disciplina, per i calciatori e per il pubblico che assiste: il comportamento del Mazzone è stato, sotto questo profilo, censurabile.

Sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, risultano adeguate all'entità dei vari fatti le seguenti sanzioni.

Alla Soc. Brescia, a titolo di responsabilità oggettiva, è inflitta l'ammenda di lire 3.000.000 per i cori di dileggio verso gli avversari.

Alla Soc. Atalanta, a titolo di responsabilità oggettiva, è inflitta identica ammenda di lire 3.000.000 per il fatto corrispondente, nonché l'ammenda di lire 20.000.000 per i cori, anche a contenuto di discriminazione territoriale nei confronti dell'allenatore del Brescia: **sanzione applicata ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 5 C.G.S. ed attenuata per le ragioni già sopra esposte.**

Al tesserato Carlo Mazzone, allenatore Soc. Brescia, si infligge la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara, valutato il suo complessivo comportamento antiregolamentare in modo unitario, perché i singoli episodi si svolsero in una unicità sostanziale di contesto temporale e di atteggiamento psicologico dell'autore.

P.Q.M.

delibera di infliggere:

- al sig. Carlo **Mazzone** allenatore Soc. **Brescia**, della squalifica per cinque giornate effettive di gara.
- alla Società Atalanta l'**ammenda di lire 23.000.000**;
- alla Società Brescia l'**ammenda di lire 3.000.000**.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di L. 30.000.000 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, così rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco; per avere, al 28° del primo tempo, intonato per circa un minuto cori caratterizzati da contenuto di discriminazione territoriale nei confronti dei calciatori e dei sostenitori avversari; per aver, al 40° del primo tempo, intonato per circa 30 secondi un coro caratterizzato da contenuto di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; **sanzione applicata , per questi due ultimi episodi, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 5 C.G.S. ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative della Società per la prevenzione di tali comportamenti**; recidiva.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori danneggiato la saracinesca di un bar ed alcuni locali destinati a servizi igienici e divelto alcuni seggiolini nel settore dello stadio loro riservato.

Ammenda di L. 3.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, all'8° del primo tempo, fatto esplodere un petardo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

MORO Fabio (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); perchè al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava in modo aggressivo strattoni con un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MUZZI Roberto (Udinese): perchè al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava in modo aggressivo strattoni con un avversario.

PIZARRO David (Udinese): perchè, in segno di protesta avverso una decisione arbitrale, al 39° del secondo tempo, tentava in un primo momento di lanciare il pallone con le mani verso il Direttore di gara, e subito dopo lo calciava con forza in tale direzione, facendolo passare non distante dall'Arbitro stesso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

BATISTUTA Gabriel Omar (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perchè, al 25° del secondo tempo, colpiva al viso un avversario con il braccio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

PECCHIA Fabio (Bologna): per doppia ammonizione: per comportamento non regolamentare in campo e per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'ANGELO Maurizio (Chievo Verona): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FATTORI Stefano (Torino): per doppia ammonizione: per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

PAGLIUCA Gianluca (Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

COMOTTO Gianluca (Torino)
TREZEGUET David (Juventus)
ZAULI Lamberto (Bologna).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
SAMUEL Walter Adrian (Roma)
VOLPI Sergio (Piacenza).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BERRETTA Daniele (Atalanta)
CANDELA Vincent (Roma)
CARRERA Massimo (Atalanta)
CONTRA Cosmin Marius (Milan)
CORRADI Bernardo (Chievo Verona)
DELLI CARRI Daniele (Torino)
FRANCESCHINI Daniele (Chievo Verona)
GONNELLA Natale (Verona)
HELGUERA Luis (Udinese)
PERROTTA Simone (Chievo Verona)
ZAURI Luciano (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

ALDAIR Nascimento Santos (Roma)
BUDAN Igor (Venezia)
CASTELLINI Paolo (Torino)
CIRILLO Bruno (Lecce)
COLUCCI Giuseppe (Verona)
DA SILVA BILICA Fabio Alves (Venezia)
GEORGATOS Gregorios (Internazionale)
LAURSEN Martin (Milan)
LUCARELLI Cristiano (Torino)
MACELLARI Fabio (Bologna)
O'NEILL Fabian (Juventus)
OSMANOVSKI Yksel (Torino)
PIERI Mirko (Udinese).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

ASSUNCAO Dos Santos Marcos (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000

FILIPPINI Emanuele (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione)

SERIC Anthony (Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000

TOTTI Francesco (Roma); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

COSSATO Federico (Chievo Verona)

MUTU Adrian (Verona).

PRIMA SANZIONE

COLOMBO Corrado (Atalanta)

MICELI Salvatore (Piacenza)

TOLDO Francesco (Internazionale).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 19 ottobre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 OTTOBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro